


ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 1 di 33

A.S.L. TO1
Via San Secondo 29
10128 Torino
P.IVA 09737640012

**A.S.L. TO1***Azienda Sanitaria Locale
Torino*

Capitolato Tecnico
Incendio e Rischi Accessori

INCENDIO IMMOBILI

PREMIO	Premio netto	Accredito per sostituzione	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale
Prima rata	135.399,58				30.126,42	165.526,00
Rate successive	135.399,58				30.126,42	165.526,00

Durata del contratto: dalle ore 24,00 del 31.03.2014
alle ore 24,00 del 31.03.2017

Scadenza 1° quietanza: 31/03/2015

Codice CIG: 5508904B62

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 2 di 33

DEFINIZIONI COMUNI

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Broker	G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker)
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione che stipula l'assicurazione.
Franchigia	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Somme assicurate	Le somme convenute nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresentano la massima esposizione della Società
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Allegato (Prospetto di offerta)	La scheda allegata al presente capitolato dove sono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
Rischio	La probabilità che accada il sinistro
Scoperto	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici

DEFINIZIONI DI SETTORE

Fabbricato

Per fabbricato s'intende l'intera costruzione edile, variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, opere murarie e di finitura, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di prevenzione di allarme e di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici. Rimane perciò escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

Partita di polizza

Raggruppamento di beni al quale è attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Patrimonio mobiliare

Contenuto in genere, compresi quadri e oggetti d'arte, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso/proprietà del Contraente; macchinari, attrezzature, arredamento e merci, con la sola esclusione: di quanto definito alla voce fabbricati dei veicoli iscritti al PRA

Ubicazione del rischio

Ovunque si svolgono le attività del Contraente.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Esplosione

Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga a velocità elevata.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppi.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 4 di 33

	<p>a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione;</p> <p>b) per azione meccanica o termica esplodono;</p> <p>e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A</p>
<p>Infiammabili</p>	<p>Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a trentacinque gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p><u>Tipo A</u> gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C°; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.</p> <p><u>Tipo B</u> - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C° e inferiore a 55 gradi C°.</p> <p><u>Tipo C</u> liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C° e inferiore a 100 gradi C°; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.</p> <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.</p>
<p>Merci speciali</p>	<p>Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:</p> <p>D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;</p> <p>D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotonei sodi;</p> <p>D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenente lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.</p>

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 5 di 33

Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto	Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
Copertura	Il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
Solai	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Muro pieno	<p>E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm.</p> <p>Sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; - le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; - le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
Contentore antincendio	Mobili a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma. Nel caso di classificatore ogni cassetto deve essere separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto un'unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.
Enti all'aperto	Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione.

CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

ENTI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

(a integrazione di quanto indicato nelle definizioni di settore, ma solo a titolo esemplificativo e non limitativo)

- Il complesso di fabbricati, destinati o meno all'attività caratteristica del Contraente ubicati all'interno del territorio nazionale, di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo, oppure di proprietà e concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, di normale costruzione e copertura;
Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche costruzione realizzata in tutto o in parte in materiali combustibili.

Si precisa che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati, che facciano parte d'immobili più grandi, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comuni.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare, se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Nei fabbricati assicurati possono essere ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Assicurato e di terzi, pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

- Il Contenuto costituito dal complesso dei beni di proprietà del Contraente o in uso a qualsiasi titolo, compresi comodato d'uso e conto deposito, quali:

a) attrezzature: macchine, apparecchi e strumentazione ospedaliera e medico chirurgica, utensili, ricambi, materiale di consumo, armadi di sicurezza e casseforti (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, sussidi audiovisivi, macchine di proiezione, attrezzi sportivi, e quant'altro sia strumentale alla attività istituzionale del Contraente/Assicurato, apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche, nonché elettromedicali;

b) merci: medicinali, materiali igienico-sanitari, farmaceutici e di medicazione e simili, protesi e simili, biancheria ed indumenti, provviste alimentari, gas medicali, combustibile per riscaldamento, cancelleria, stampati, beni mobili tipici dell'attività ospedaliera non classificabili nella voce precedente e quant'altro non compreso nella partita fabbricato e/o riferibile alle altre partite specificamente assicurate, stupefacenti, ubicati anche presso terzi;

c) beni artistici: tappeti, arazzi, quadri, sculture, dipinti, disegni, mosaici, bassorilievi, stampe, incisioni, bronzi, oggetti d'arte e d'antichità; il massimo risarcimento previsto è di €. 20.000,00 (ventimila) per singolo pezzo, appartenente alle tipologie di beni descritte al punto c);

d) cose speciali: documenti d'archivio, contabili e simili cartacei, disegni, registri, microfilm, fotocolor, documentazione fotografica varia, documentazione diagnostica e referti.

e) Apparecchiature elettroniche apparecchiature elettromedicali, apparecchiature elettroniche informatiche e non informatiche.

La Società prende atto e accetta che, ad eccezione di quanto specificatamente escluso, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi ospedalieri deve intendersi assicurato, compresi quindi i beni di proprietà dei dipendenti, dei degenti, accompagnatori e visitatori.

La garanzia è estesa, a proposito di quanto assicurato alla partita 2 - Contenuto-, e a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili.

Tale estensione non si applica:

se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;

nel caso di motoveicoli, autoveicoli od altri veicoli iscritti al P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, in caso di danni riferibili alla presente estensione, importo superiore al 20% del capitale assicurato alla partita 2 - Contenuto-.

SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

N.	Partite assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo annuo %°	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	€ 252.745.061,31	0,33	€ 83.406,00
2	Contenuto	€ 200.000.000,00	0,38	€ 76.000,00
3	Ricorsi terzi	€ 12.000.000,00	0,26	€ 3.120,00
4	Spese demolizione e sgombero	€ 2.000.000,00	1,50	€ 3.000,00
TOTALE				€ 165.256,00

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

ART. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI CHE SI RIFERISCONO ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente che si riferiscono a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio **entro 30 giorni** dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 8 di 33

quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

ART. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

ART. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.6 - BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

ART. 1.7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni, i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 1.8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), eventualmente rinnovabile alla scadenza per un periodo di uguale durata, su richiesta dell'Assicurato. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza

anniversaria. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò fosse necessario per terminare la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

ART. 1.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte d'indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART. 1.13 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 1.14 - CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker.

Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C.

La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso.

All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata.

Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società.

Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";

che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, sarà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, con una commissione dell'10% (dieci per cento) calcolata sul premio imponibile, al netto cioè delle imposte.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella parte di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;

che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

ART. 1.15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART. 1.16 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

ART. 1.17 – VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

S'intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

ART. 1.18 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 1.20 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità annuale, la Società si impegna, entro il termine di 60 gg. dalla data di scadenza della rata annuale di premio, a fornire al Contraente, i dati afferenti l'andamento sinistri del rischio oggetto del presente capitolato, detto termine viene elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto.

In particolare la Società è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutti i sinistri denunciati ne periodo di riferimento suddivisi in:

Sinistri denunciati

Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)

Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)

Sinistri senza seguito.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

ASSICURATO: **ASL TO1**

Polizza **0225510290763**

pagina 12 di 33

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione
- implosione
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società rimborsa, altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche ed elettromedicali, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o ridurre o arrestare l'incendio o gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto;
- spese demolizione e sgombero e rimozione/ricolloccamento beni mobili;
- l'assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonché quelle di rimozione e ricolloccamento degli oggetti assicurati; nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali, catastrofali, ecc. e ciò fino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita "Spese di demolizione e sgombero".

ART. 2.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- g. determinati da mareggiate;
- h. dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione

ART 2.3 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

S'intendono compresi, entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto", anche i seguenti beni, salvo che siano assicurati con specifica polizza a parte:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, mosaici, affreschi, dipinti su pareti e soffitti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni, statue, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo di proprietà della Contraente o di terzi, affidati alla Contraente stessa e custoditi presso le sedi della Contraente o di altri Enti pubblici o privati.

Riguardo alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo sarà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART. 2.4 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.

ART. 2.6 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo la polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.7 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 3.1 - ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, gronde e pluviali, serbatoi, cisterne, condutture o tubature, impianti automatici di estinzione incendi, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, compreso intasamento e traboccamento di gronde e pluviali stessi. La Società non risponde dei danni causati da umidità e stillicidio.

ART. 3.2 - ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 8 cm. sul livello del pavimento dei locali;

ART. 3.3 - ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

ART. 3.4 - ANTICIPI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% (settanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di e 100.000,00. L'acconto non potrà comunque risultare superiore a e 1.500.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 30% dell'importo presumibile del sinistro.

ART. 3.5 – AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

ART. 3.6 – BRADISISMO

La Società risponde, dei danni subiti dagli enti assicurati comunque provocati da bradisismo, intendendosi per tale un lento sollevamento e/o abbassamento locale della crosta terrestre e/o del suolo e/o del fondo marino.

ART. 3.7 - CADUTA DI AEROMOBILI E/O CORPI VOLANTI

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

ART. 3.8 - CHIUSURA INCHIESTA

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Capitolato.

ART. 3.9 – COLAGGIO DA IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE

A parziale deroga dell'art. 4.11 sub c), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altro agente estinguente a seguito di rottura accidentale d'impianti fissi di estinzione, comprese le relative alimentazioni. Restano esclusi i danni:

causati da gelo, ancorché dovuto a rottura;

di umidità e stillicidio;

causati da usura, corrosione e mancata manutenzione;

verificatisi in occasione di lavori di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione, collaudo, prove e modifiche sia dell'impianto sia dei locali protetti.

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca, compresa la rottura ed il ripristino delle opere murarie, e la riparazione delle rotture di detti impianti.

ART. 3.10 – COLLASSO STRUTTURALE

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da cedimento o crollo delle strutture di costruzioni, d'impianti o di macchinari, con esclusione dei danni causati da (o conseguenti a) inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti e slavine.

ART. 3.11 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAZIONE PREMIO

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 16 di 33

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegna i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva o eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti da quanto previsto al successivo Art.3.64. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non sarà superata, non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. e alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tal eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo.

L'eventuale onere riguardante l'accertamento è in capo alla Società. Gli aumenti e/o diminuzioni delle somme assicurate, dovranno essere comunicati dal Contraente/Assicurato alla Società entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità. Il Contraente/Assicurato e/o la Società s'impegnano a corrispondere il premio che si riferisce all'aumento della somma assicurata per l'anno successivo, nonché il 50% del premio ottenuto applicando il tasso annuo all'aumento della somma assicurata, a titolo di regolazione premio per l'annualità trascorsa. Alle stesse condizioni la Società si impegna ad effettuare il rimborso del premio in caso di diminuzione delle somme assicurate. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

ART. 3.12 - DANNI CONSEGUENZIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, d'impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con il presente Capitolato.

ART. 3.13 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

ART. 3.14 - DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico. In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo riguardante la presente garanzia è assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

ART. 3.15 - DISPERSIONE DI LIQUIDI

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi e impianti, a seguito di guasto o rottura dei suddetti. La Società non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

ART. 3.16 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

ART. 3.17 - ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

ART. 3.18 - ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.

ART. 3.19 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:

fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
mareggiata e penetrazione di acqua marina;
formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);

- b) subiti da:

alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
serramenti, vetrate e lucernari in genere;

ART. 3.20 - EVENTI SOCIO-POLITICI: TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI.

La Società risponde:

- 1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppi, caduta di aeromobili, missili ed altri corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, nonché in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
 - 2) degli altri danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o no del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.
- Sono compresi i vandalismi, i guasti, le rotture ed in genere tutti i danni subiti dalle cose assicurate, verificatisi in occasione di furto e/o rapina, restando inteso che la presente garanzia non opera relativamente alle cose rubate, rapinate o sottratte. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di serrate o di

occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protracesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 - anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

ART. 3.21 - FENOMENO ELETTRICO - ELETTRONICO

La Società risponde dei danni causati alle apparecchiature elettriche, elettroniche e informatiche, compresi i circuiti, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a) causati da usura o da mancanza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ovvero i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

ART. 3.22 – FERMENTAZIONE

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

ART. 3.23 – FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

ART. 3.24 - FURTI DI FISSI ED INFISSI

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri

ART. 3.25 – GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provoca danni ai fabbricati oppure da rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati. purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore

ART. 3.26 – GLOBALITÀ DEI VALORI

Premesso che con la presente polizza si intende assicurare tutto quanto in essa descritto/i qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero qualora tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

ART. 3.27 – GRANDINE

La Società risponde dei danni causati dalla grandine a lastre di cemento-amianto e manufatti di

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 20 di 33

materia plastica, nei limiti di quanto previsto nel capitolato.

ART. 3.28 – IMPLOSIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

ART. 3.29 – INCENDIO PROVOCATO DA RADIO ISOTOPI.

La Società risponde dei danni di incendio provocati dall'uso o detenzione di radio-isotopi

ART. 3.30 – INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

In caso di sinistro, l'indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 15% a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività e con il massimo del 15% del capitale assicurato riguardo alle partite Fabbricati e Contenuto.

ART. 3.31 - INDENNIZZO SEPARATO PER PARTITA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita del presente Capitolato separatamente considerata.

ART. 3.32 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;
- e) alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

ART. 3.33 - LASTRE DI CRISTALLO, MEZZO CRISTALLO E VETRO

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti nel presente Capitolato, a seguito di danno provocato da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente Capitolato.

ART. 3.34 – MACCHINARI E MERCI PRESSO ALTRE LOCALITÀ

Premesso che gli enti assicurati con la partita "contenuto" possano trovarsi anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili la garanzia si estende a tali beni fino al 20% del capitale assicurato per tali partite, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società.

ART. 3.35 – MACCHINARI IN LEASING

Salvo diversa pattuizione, dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi i macchinari od attrezzature in leasing per la parte eventualmente già coperta da apposita assicurazione

ART. 3.36 – MANCATO FREDDO

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;
3. variazioni e/o sbalzi di temperatura;

conseguenti:

- ad eventi per i quali è prestata la garanzia;
- all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua o del fluido frigorifero, negli impianti di distribuzione e di produzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento escluso in forza dell'art. 2) - Esclusioni - lett. a) e d), a meno che gli stessi non siano espressamente garantiti con la presente polizza, o con altra, ad essa specificatamente riferita, per l'assicurazione degli "eventi speciali" e "eventi catastrofali";
- a errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza.

Se la mancata od anormale produzione del freddo si prolunga oltre 6 ore, l'Assicurato s'impegna, appena venutone a conoscenza, a darne immediato avviso alla Società per iscritto.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuata non minore di 6 ore. Tale carenza di 6 ore non si applica in caso di eventi che abbiano danneggiato i locali o celle refrigerati né in caso di evento o anomalia che provochi immissione di temperatura superiore a quella richiesta nei locali o celle refrigeranti.

ART. 3.37 - ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

ART. 3.38 - ONERI DI RICOSTRUZIONE AD ENTI E/O AUTORITÀ PUBBLICHE

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "*Fabbricati*" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 3.39 - ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI

La Società rimborserà, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

ART. 340 - ONORARI DEI PERITI

La Società rimborserà la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato, ai sensi del presente Capitolato, sia tenuto a fornire alla Società in caso di sinistro.

ART. 3.41 – OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

ART. 3.42 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni d'incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

ART. 3.43 - PERDITA PIGIONI

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

ART. 3.44 – RICORSO LOCATARI

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza risponde di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

ART. 3.45 - RICORSI TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Capitolato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 23 di 33

somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione comprende anche i danni:

a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

ART. 3.46 - RICOVERO AUTOMEZZI

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

ART. 3.47 - RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI, DISEGNI, DOCUMENTI, STAMPATI, MICROFILM,

FOTOCOLOR, REGISTRI, MATERIALE MECCANOGRAFICO E SIMILI ENTI

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro salvo quanto diversamente convenuto, per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono quindi comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi.

ART. 3.48 - RIGURGITI ACQUE DI SCARICO

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi, anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni;

ART. 3.49 - RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di

spargimento conseguente a evento garantito dal presente Capitolato o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

ART. 3.50 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

ART. 3.51 - ROVINA DI ASCENSORI

Danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

ART. 3.52 - SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

La garanzia è estesa ai danni subiti dei beni assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta massi.

ART. 3.53 - SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito dell'insediamento assicurato, riguardo all'attività svolta, sono presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali.

ART. 3.54 - SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve.

S'intendono esclusi dalla presente estensione i danni:

da valanghe e slavine;

da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza, richiamata in premessa.

ART. 3.55 - SPESE DI COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

ART. 3.56 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

ART. 3.57 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base al presente Capitolato, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

ART. 3.58 – TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli d'incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì, anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio, dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 3.18 (Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro).

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*".

ART. 3.59 – TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa

l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

ART. 3.60 – TRASFERIMENTO DI BENI ASSICURATI

Le garanzie e condizioni tutte della presente polizza si intendono operanti, per un periodo massimo di 90 giorni, mentre gli enti assicurati si trovano in luoghi idonei in cui siano stati trasferiti per necessità allo scopo di proteggerli contro un evento dannoso assicurato con la presente polizza o per temporanee esigenze di riparazione o di manutenzione conseguenti o non a sinistro.

L'Assicurato è esentato dall'obbligo di preventiva comunicazione della diversa ubicazione in cui sono posti i suddetti enti.

ART. 3.61 - URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

ART. 3.62 – VALORE A NUOVO

Premesso che per "Valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";
 - 2) il supplemento di indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero supplemento dell'ammontare del danno;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
 - 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore

determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo 1) e capo 2).

4) Il pagamento del supplemento d'indennità é eseguito entro 30 gg. dall'eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando é terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area anche all'estero ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato a condizione che non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione.

5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.

6) E' data facoltà all'Assicurato di:

a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;

b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nella attività dell'Assicurato;

c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;

d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;

e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).

Per tutto quanto sopra, l'indennizzo della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente Condizione Particolare.

ART. 3.63 – STIMA ASSICURATIVA

La Compagnia prende atto che è stata eseguita stima assicurativa preventiva a cura della Società , ai fini assicurativi del Valore a Nuovo, delle immobilizzazioni tecniche afferenti il patrimonio della

ART. 3.64 - VICINANZE PERICOLOSE

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.



NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

ART. 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART. 4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI O ESPERTI DEL SETTORE

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà. Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.

ART. 4.4 - MANDATO DEI PERITI

I Periti e/o esperto del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;



- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

ART. 4.5 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

ART. 4.6 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile

ART. 4.7 - CERTIFICATI RILASCIATI DALL'AUTORITÀ

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 30 di 33

ART. 4.8 – RINUNCIA ALL'OSSERVANZA DEI TERMINI DI DICHIARAZIONE O DI AVVISI

La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

ART. 4.9 – LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Sarà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

ART. 4.10 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE (VALORE A NUOVO)

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al valore a nuovo, separatamente per ogni singola partita della polizza

ART. 4.11 – NON RIDUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

I valori assicurati con la presente polizza non saranno ridotti a seguito di sinistro.

ART. 4.12 – INTERESSI SULL'INDENNIZZO

Resta inteso che la Società riconoscerà all'Assicurato anche gli interessi semplici (in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto) calcolati sull'importo dell'indennizzo liquidato, per il periodo intercorrente dal giorno del sinistro al giorno fissato per il pagamento dell'indennizzo stesso.

LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

LIMITE DI INDENNIZZO GENERALE

Fermi restando tutti i limiti più contenuti e specifici delle singole estensioni di garanzia, il limite massimo di indennizzo generale per sinistro e per annualità si intende fissato in € 28.000.000,00 (ventottomilioni/00)

Garanzia	Limiti di indennizzo/risarcimento	Franchigia	Scoperto
Per qualsiasi evento non escluso (salvo quanto diversamente e di seguito pattuito)	-----	Euro 2.500,00	-----
Acqua condotta (Art. 3.1)	Max. € 500.000,00 per sin./anno	€ 250,00 per sinistro	-----
Acqua piovana (Art. 3.2)	Max. € 50.000 per sinistro e di € 250.000 per anno	€ 5.000,00 per sinistro	-----
Anticipo indennizzi (Art. 3.4)	Max. 50% dell'indennizzo per sinistri di importo minimo € 100.000,00	-----	-----
Colaggio da impianti fissi di estinzione (Art. 3.9)	Max. € 15.000,00 per sin./anno	-----	-----
Collasso strutturale (Art. 3.10)	Max. 30% del valore di ogni ubicazione assicurata con il max. di € 250.000,00 per sin./anno	€ 10.000,00 per ogni ubicazione colpita da sinistro	15% per ogni ubicazione colpita da sinistro
Differenziale storico ed artistico	Max. € 1.000.000,00 per sin./anno	-----	-----
Dispersione liquidi (Art. 3.15)	Max. €. 25.000,00 per sin./anno	€ 500,00 per sinistro	-----
Eventi atmosferici (Art. 3.19)	Max. 50% del valore di ogni ubicazione assicurata con il max. di € 15.000.000,00 x sin./anno	€ 2.500,00 per ogni ubicazione colpita da sinistro	10% per sinistro
Eventi sociopolitici (Art. 3.20)	Max. 50% del valore di ogni ubicazione assicurata con il max. di € 5.000.000,00 x sin./anno	€ 5.000,00 per ogni ubicazione colpita da sinistro	10% per sinistro
Fenomeno elettrico/elettronico (Art. 3.21)	Max. € 50.000 per sin./anno	€ 500,00 per sinistro	-----
Furti fissi ed infissi (Art. 3.24)	Max. € 15.000,00 per sin./anno	€ 250,00 per sinistro	-----
Gelo (Art. 3.25)	Max. 50.000,00 per sin./anno	€ 500,00 per sinistro	10% per sinistro
Grandine (Art. 3.27)	Max. € 50.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno	€ 1.500,00 per sinistro	-----
Inondazioni, alluvioni, allagamenti. (Art. 3.32)	Max. 40% del valore di ogni ubicazione con il max. di € 2.500.000,00 x sin./anno	€ 20.000,00 per ogni ubicazione colpita da sinistro	10% per sinistro
Lastre di cristallo (Art. 3.33)	Max. € 50.000,00 per anno con il limite per singola lastra di € 3.000,00	-----	-----

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 32 di 33

Mancato freddo (Art. 3.36)	Max. € 25.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno	€ 2.500,00 per sinistro	10% per sinistro
Onorari architetti, ingegneri, consulenti (Art. 3.39)	Max. € 50.000,00 per sin./anno	-----	-----
Onorari periti (Art. 3.40)	Max. € 50.000,00 per sin./anno	-----	-----
Ricorso terzi (Art. 3.45)	Max. € 12.000.000,00 per sin./anno	-----	-----
Rifacimento archivi, ecc. (Art. 3.47)	Max. € 50.000,00 per sin./anno	-----	-----
Rigurgiti acque di scarico (Art. 3.48)	Max. € 5.000 per sinistro e di € 50.000 per anno	€ 500,00 per sinistro	-----
Rimpiazzo combustibile (Art. 3.49)	Max. € 15.000,00 per sin./anno	-----	-----
Smottamenti e franamento del terreno (Art. 3.52)	Max. 50% del valore di ogni ubicazione assicurata con il max. di € 1.000.000,00 per sin./anno	€ 2.500,00 x sinistro	10% per sinistro
Sovraccarico Neve (Art. 3.54)	Max. 30% del valore di ogni ubicazione assicurata con il max. di € 2.000.000,00 per sin./anno	€ 5.000,00 per ogni ubicazione colpita da sinistro	10% per ogni ubicazione colpita da sinistro
Spese di demolizione e sgombero (Art. 3.56)	Max. € 2.000.000,00 per sin./anno	-----	-----
Spese di ricerca e riparazione guasti (Art. 3.57)	Max. € 15.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno	€ 250,00 per sinistro	-----
Terremoto	Max. 40% del valore di ogni ubicazione assicurata. con il max. di € 5.000.000,00 x sin./anno	€ 20.000,00	10% per sinistro
Terrorismo e sabotaggio organizzato (Art. 3.59)	Max. 30% della somma assicurata per ogni ubicazione assicurata col max. di € 5.000.000,00 x sin./anno	€ 10.000,00 per sinistro	10% per sinistro

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati



ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510290763

pagina 33 di 33

personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa s'intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori;

Art. 1.14 - Clausola Broker;

Art. 1.19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A
Divisione Fondiaria
L'Agente Generale

La presente polizza e' stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 31/03/2014 in TORINO e formano parte integrante della polizza n° 33 fogli dattiloscritti.

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro 165.526,00 e' stato effettuato a mani del sottoscritto oggi 24/4 alle ore 2

L'AGENTE / ESATTORE

GENERALI TORINO S.p.A.

ASL TO1

RIFERIMENTI	CIG 5508904B62	CUP(15crt)	Age(div/cod) 0225
	Polizza n. 0225510290763	APP Decorrenza	Differimento incasso 30 (da Capitolato)
	Broker GBS SPA	Delegataria	UnipolSai Assicurazioni S.p.A

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Agenzia TORINO CENTRO 225 email: comunicazioni@pec.gaglia.it

Il sottoscritto **Livio GAGLIA** Nato a **Torino**, Provincia di **Torino**, il **25/08/1951**

in qualità di **Agente Generale Procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Divisione La Fondiaria**, dell'Agenzia **TORINO CENTRO (225)**, corso **Tassoni 25**, **10143 TORINO**,

C.F. GGLLVI51M25L219J P.I. 05342180014

DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, e successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge, ed a tale fine comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato

- denominazione banca (o Poste Italiane SpA): **INTESA SANPAOLO S.p.A.**

- Sede **piazza Carlo Emanuele II 13/a TORINO (TO)**

- numero di conto **100000002017**


- codice IBAN: **IT98I0306901036100000002017**

- Intestazione **Gaglia Livio Agente Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Dati anagrafici della persona delegata ad operare sul medesimo conto:

Nome Fiorenza	Cognome Bracco	C.F. BRCFNZ53L70L219I
nato il 30/07/1953	a Torino prov. Torino	carica Procuratore
Nome Stefano	Cognome Gaglia	C.F. GGLSFN81M02L219U
nato il 02/08/1981	a Torino prov. Torino	carica Subagente
Nome Silvestro	Cognome Pietrafesa	C.F. PTRSVS59P16L219Z
nato il 16/09/1959	a Torino prov. Torino	carica Subagente

Timbro e Firma



Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) – tel +39 051 5077111 – fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 – Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P. IVA 00818570012 – R.E.A. 5111469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

Allegato

alla polizza n. 225.5102907.63

oppure all'Appendice n.

Agenzia Generale di **TORINO Centro (225)**

Contraente **ASL TO1**

SOCIETA'	RIPARTIZIONE DEL PREMIO IN COGESTIONE						
	Prima rata						
	Quota	Premio Netto	Accredito per sostituzione	Premio	Accessori	Imposte	Totale
Unipol Sai Div. LA FONDIA	60%	81.239,75				18.075,85	99.315,60
Unipol Sai Div MILANO	40%	54.159,83				12.050,57	66.210,40
TOTALI	100%	135.399,58	-			30.126,42	165.526,00
	Ciascuna rata successiva						
	Quota	Premio Netto	Accessori	Imposte	Totale		
Unipol Sai Div. LA FONDIA	60%	81.239,75		18.075,85	99.315,60		
Unipol Sai Div MILANO	40%	54.159,83		12.050,57	66.210,40		
TOTALI	100%	135.399,58		30.126,42	165.526,00		

Il presente allegato fa parte integrante della polizza cui si riferisce e della quale sono regolate tutte le condizioni d'assicurazione.

Fatto in triplo originale in TORINO

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Divisione FONDIA
L'Agente Generale

